


Feneal-Uil



Filca-Cisl



Fillea-Cgil

**PROPOSTA
DI ARTICOLATO NORMATIVO
PER LA QUALITA' DELL'IMPRESA E LA
QUALITA' DEL LAVORO NEI
LAVORI PUBBLICI
(articolo della legge finanziaria 2006)**

**Mercoledì 6 ottobre 2005
Auditorium - Via Rieti, 11 - Roma
Convegno nazionale
MERCATO, IMPRESA E LAVORO
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

PREMESSA

La presente proposta è finalizzata ad attivare sia meccanismi di deterrenza per scoraggiare comportamenti illegali sia per premiare comportamenti virtuosi in tema di qualità delle imprese e di tutela del lavoro.

La proposta consta di un solo articolo di quattro commi e potrebbe essere inserita come articolo della prossima finanziaria.

Comma I. Veridicità delle attestazioni

Si propone di introdurre una norma che stabilisca l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di verificare l'effettivo possesso dei requisiti attestati dalla SOA per l'impresa vincitrice dell'appalto per tutti gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro e la possibilità di verifica per importi inferiori. Questo al fine di scongiurare e disincentivare le possibili attività elusive delle normative in materia di qualificazione degli operatori.

Comma II. Occupazione operaia e valore della attestazione

Si propone di introdurre una norma che premi le imprese con un valore del costo del personale operaio superiore al 6% del fatturato con la ridefinizione degli importi delle attestazioni rilasciabili superiori a quello del fatturato in modo proporzionale e lineare fino al doppio per un costo del personale operaio pari al 30% del fatturato.

Comma III. Applicazioni dei contratti collettivi e contrattazione clausola sociale

Si propone una norma che imponga alle amministrazioni di individuare in ogni capitolato speciale di appalto quale sia il contratto collettivo applicabile (in caso di appalti misti, i contratti collettivi applicabili) e da includere, in accordo con le organizzazioni sindacali, con eventuali condizioni derogatorie e migliorative dello stesso. Le condizioni migliorative potrebbero essere già incluse nel bando e consentire l'aggiudicazione a parità di ribasso, o entrare nell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Comma IV. Applicazione delle norme di tutela dei lavoratori

Si propone la definizione di una norma che premi chi abbia dimostrato correttezza ripetuta nell'osservanza delle norme a tutela del lavoro e sicurezza attraverso meccanismi di svincolo delle garanzie, mantenendo inalterata la responsabilità, o anticipi.

La norma che si propone ha il seguente testo.

Art. XY, Legge 00.00.2005

Comma I. Veridicità delle attestazioni

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 1 quater dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii. sono aggiunti i seguenti commi:

“I quinquies. Solo in caso di esito positivo della verifica di cui al comma precedente, per gli appalti e le concessioni il cui importo posto a base di gara sia superiore a

1.000.000 di euro, la stazione appaltante, prima di aggiudicare in modo definitivo il contratto, verifica il possesso dei requisiti di qualificazione già attestati dalla SOA per l'emissione dell'attestazione di cui al dpr 25 gennaio 2000, n. 34 e ss.mm.ii.

1 sexies. Per gli appalti e le concessioni il cui importo posto a base di gara sia inferiore o uguale a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante ha la facoltà di compiere la verifica di cui al periodo precedente.

1septies. Nel caso in cui la verifica di cui ai due commi precedenti non giunga alla dimostrazione della totale veridicità e precisione dell'attestazione SOA le stazioni appaltanti applicano, nei confronti del concorrente, la medesima disciplina prevista al precedente comma 1 quater e comunicano all'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici l'esito della ricerca, la quale revoca l'accreditamento della SOA .

1 opties. Le SOA hanno l'obbligo di fornire alle stazioni appaltanti tutti i documenti e le informazioni necessarie e di svolgere tutte le attività richieste dalle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività di verifica di cui ai commi 1 quinquies e 1 sexies del presente articolo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il compito di redigere apposito decreto per la fissazione dei criteri e delle modalità di verifica da parte delle stazioni appaltanti. L'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici ha il compito di vigilare sull'operato delle SOA e di erogare sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell'espletamento delle attività di supporto alle stazioni appaltanti da parte delle SOA.”

Comma II. Occupazione operaia e valore della attestazione

1. All'articolo 19 del dpr 25 gennaio 2000, n. 34 e ss.mm.ii. è aggiunto il seguente comma: *“Qualora l'impresa presenti un costo per il personale operaio superiore al 6% della cifra di affari in lavori, i valori di cui al comma 2, lett. b) sono figurativamente incrementati con una proporzione lineare, fino ad un massimo del 100% corrispondente ad un costo del personale operaio pari al 30% della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati”.*

Comma III. Applicazioni dei contratti collettivi e contrattazione clausola sociale

1. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole *“di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche”* sono sostituite da *“riguardanti affidamenti aventi ad oggetto lavori, servizi, servizi pubblici o forniture”*. La parola *“appaltatore”* deve essere sostituita con *“affidatario”*.

2. Al termine del primo comma 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono inserite le seguenti parole: *“E' compito dell'amministrazione stabilire quale sia o quali siano i contratti collettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del disposto del precedente periodo, determinando in modo specifico e puntuale quali siano gli obblighi per il beneficiario o le obbligazioni per l'affidatario.”*

Comma IV. Applicazione delle norme di tutela dei lavoratori

1. All'articolo 7 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145 è aggiunto il seguente comma: ***“5. Per gli esecutori che dimostrino di aver osservato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori in modo continuativo negli ultimi due anni antecedenti alla data di aggiudicazione definitiva del contratto l'amministrazione non compie la ritenuta di cui al comma 2 e richiede idonea fideiussione in sostituzione.***

6. Per gli esecutori che dimostrino di aver osservato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori in modo continuativo negli ultimi quattro anni antecedenti alla data di aggiudicazione definitiva del contratto l'amministrazione, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, effettua un anticipo, del 5% dell'importo da liquidare, in corrispondenza di ogni avanzamento dei lavori”.